Se la gattina frettolosa vuole anche essere cattiva…

Roberto Bin (già ordinario di Diritto costituzionale nelle Università di Macerata e Ferrara)

Abstract. Una legge frettolosa scritta male e approvata con un atto di prepotenza non avrà un destino felice. Approvarla con voto di fiducia è una forzatura che ne inficia la legittimità. E poi contiene norme prive di senso giuridico.
A hasty law, badly written and approved with an act of arrogance will not have a happy fate. Approving it with a vote of confidence is a stretch that invalidates its legitimacy. And then it contains rules devoid of legal sense.

1. **Breve premessa.** Troppe sono le falle nella nuova legge elettorale (legge 180/2026) perché in poche righe la si possa sottoporre ad un esame attento e analitico. Perciò il mio commento si limiterà a rilevare e approfondire solo due punti, che a me appaiono troppo vistosi per essere sottaciuti. Il primo riguarda la procedura seguita per la sua approvazione: per cui se i rilievi che mi accingo a muovere fossero fondati, l'intera legge verrebbe ad essere inficiata. Il secondo riguarda invece un aspetto circoscritto, un punto che è sì caratterizzante "politicamente" la nuova disciplina, ma potrebbe essere facilmente rimosso da un intervento ablativo, della Corte costituzionale per esempio.

2. **Approvazione con voto di fiducia: è accettabile?** Per evitare sorprese nel voto alla Camera, e quindi "blindare" il testo approvato dal Senato in seconda lettura, il Governo ha pensato di ricorrere per l'ennesima volta alla fiducia.
Non è la prima volta che la legge di riforma elettorale viene approvata ricorrendo al voto di fiducia: era già capitato al c.d. *Italicum*, ossia alla legge 52/2015. Come è noto quella legge aveva dato seguito all'innovativa sentenza della Corte costituzionale (sent. 1/2014), con cui per la prima volta la Corte aveva accetto di giudicare una legge elettorale impugnata dal giudice civile in sede di accertamento della presunta violazione del diritto di voto del ricorrente. Contestando la legittimità dell'*Italicum*, i ricorrenti avevano contestato anche la legittimazione della procedure seguite per l'approvazione della legge, lamentando che alla Camera alcuni suoi articoli erano stati approvati con il voto di fiducia. Ma la Corte ritenne di non poter giudicare di questi rilievi perché non erano parte del *petitum* così come formulato dal giudice *a quo*, essendo contenuti invece in una richiesta rivolta dai ricorrenti alla stessa Corte costituzionale, sollecitata a sollevare di fronte a se stessa la questione incidentale di legittimità della procedura seguita alla Camera.
Il problema è perciò rimasto ancora irrisolto: è lecito che il Governo ritenga una modifica della legge elettorale questione talmente rilevante per il *suo* indirizzo politico da forzare la mano alle Camere ponendo la questione di fiducia sulla sua approvazione? O all'opposto vanno interpretate in senso contrario la disposizione della Costituzione che prescrive che «la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale» (art. 72.5) e le disposizioni del Regolamento della Camera che aumentano i tempi degli interventi dei deputati «per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia e per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e in materia elettorale» (art. 39.5 Reg. Camera) e per la «discussione degli articoli… per i progetti di legge costituzionale e in materia elettorale» (art. 85 Reg. Camera)?
La questione è di indubbio rilievo. La posizione della fiducia ha bloccato ogni discussione e proposta di emendamento, umiliando il ruolo dei parlamentari a cui è stata imposta l'approvazione per appello nominale degli articoli già licenziati dal Senato: «uno schiaffo a mano aperta» alla Camera, come ebbe a dire l'on. Fornaro, il primo dei quattro intervenienti nel dibattito seguito alla comunicazione dell'ordine dei lavori a seguito della comunicazione del Governo (Camera, Seduta 720 del 5 ottobre 2026). Si tratta di una questione di interpretazione costituzionale assai delicata, ben formulata dall' on. Zaratti nella stessa occasione: «è prevalente il diritto del Governo di porre la questione di fiducia o è prevalente il diritto dei parlamentari di votare in modo segreto su quelle questioni che il Regolamento stesso definisce essere sottoposte al voto segreto?».

3. **Conflitto di attribuzioni e altri rimedi.** Molti ricorsi si preannunciano contro la nuova disciplina elettorale: in essi potrà essere eccepita anche la questione della regolarità del procedimento seguito dalla Camera per la sua approvazione: ma non è detto che la Corte sarà disposta a superare la sua ben nota ritrosia ad entrare negli *interna corporis acta*. Più semplice sarebbe forse sollevare il problema in sede di conflitto di attribuzione, promosso da uno o più deputati. È vero che la Corte ha sistematicamente dischiarato inammissibili i conflitti sollevati contro la Camera di appartenenza da parlamentari che lamentavano la patente lesione delle proprie prerogative a causa delle deroghe e delle violazioni subite dalle procedure regolamentari: ma è anche vero che la porta non è mai stata definitivamente chiusa e, anzi, uno spiraglio è rimasto socchiuso, chiaramente indicato dalla stessa Corte costituzionale. Anche l'ord. 17/2019, con cui la Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato da un gruppo parlamentare di opposizione contro la procedura seguita per l'approvazione del bilancio di quell'anno, in brutale deroga alle regole costituzionali e regolamentari, conclude che «nondimeno, in altre situazioni una simile compressione della funzione costituzionale dei parlamentari potrebbe portare a esiti differenti». Uno spiraglio, appunto, che però prende consistenza e forma in decisioni successive: in particolare, nell'ord. 80/2022, che ha ritenuto inammissibile un conflitto in cui si lamentava la menomazione delle attribuzioni costituzionali di un deputato «in specie del diritto di voto e del potere di emendamento, determinata dall'"utilizzazione della questione di fiducia", in occasione della conversione in legge di undici decreti-legge adottati nel periodo della pandemia da COVID-19», indica l'esigenza che il ricorso del parlamentare individui «con esattezza gli atti asseritamente lesivi», e che il conflitto non sia rivolto nei confronti del Governo, «perché il singolo parlamentare non è "titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell'esecutivo" (ordinanze n. 67 del 2021e n. 181 del 2018)». In una delle ultime decisioni sul tema (ord. 178/2025) la Corte ha ripetuto che, sotto il profilo soggettivo, esiste «una sfera di prerogative costituzionali, "inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto", che possono essere difese dal singolo parlamentare con lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri, qualora «risultino lese da altri organi parlamentari» (*ex plurimis,* tra le più recenti, ord. 154/2022)».

Questo significa che il conflitto potrebbe essere promosso non contestando il comportamento del Governo che, tramite il ministro Ciriani, ha annunciato in aula la sua decisione di porre la questione di fiducia, ma l'atto con cui il presidente della Camera ha dato corso all'annuncio, determinando il procedimento da seguire con relativa cassazione di emendamenti, subemendamenti ecc., consentendo le sole dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia e la votazione per appello nominale del testo.

Non credo che la Corte potrebbe, di fronte ad un ricorso ben formulato e ben "mirato", schermirsi opponendo argomenti formalistici ad un fatto che rischia di incrinare lo stesso sistema democratico-rappresentativo. Non saranno certo i suggerimenti del *Codice di buona condotta in materia elettorale* della Commissione di Venezia ad indurre la Corte costituzionale ad una svolta, ma l'evidenza che non è tollerabile che una maggioranza al Governo imponga di forza le proprie opzioni per le elezioni incombenti impedendo all'opposizione di svolgere il ruolo che le è assegnato dalla Costituzione.

4. **E' ammessa una lista che indichi Trump come *leader*?** Il secondo punto che vorrei approfondire riguarda l'obbligo per tutte le liste che intendono partecipare alle elezioni di depositare, assieme al contrassegno e il programma elettorale, anche l'indicazione della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, precisando che «nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome» (art. 1 comma 6 della legge 180/2026). A poco serve precisare che «sono fatti salvi le prerogative del Presidente della Repubblica»: il problema non è solo questo, ma sta prima ancora nell'insensatezza della norma in sé e per sé. Nulla si dice infatti della qualità della persona designata: deve essere un elettore? Un cittadino italiano o europeo? Forse sì, perché si dice che questi sono i requisiti richiesti per ricoprire qualsiasi carica pubblica, come prescrive l'art. 51.1 Cost.: ma è un "si dice" per l'appunto. E poi l'indicato deve accettare di essere indicato? Non si avverte il rischio che il nome indicato appartenga ad una persona che abbia accettato di essere designato o che non sia semplicemente un emblema che può avere un certo fascino pubblicitario? Il mio partito può indicare come candidato Donald Trump (ammesso che possa attrarre qualche voto) o Attilio Cubeddu, il bandito dell'Anonima Sequestri Sarda indicato dal ministero come uno dei peggiori latitanti? È ovvio che non

sarebbe ammesso, ma su quale base giuridica verrebbe giustificata la ricusazione della mia lista? Se la prescrizione può avere qualche senso – un senso confessabile, non quello di rendere la vita più difficile ai partiti politici avversari - certo nella sua formulazione attuale non ne ha alcuno: ma la mancanza di un'indicazione qualsiasi del *leader*, seppure priva di qualsiasi serietà, potrebbe – anzi, dovrebbe a rigore – costituire motivo sufficiente per ricusare la lista elettorale.
È chiaro che una disposizione del genere non potrebbe resistere ad un'impugnazione davanti alla Corte costituzionale. Potrebbe sollevare l'eccezione di incostituzionalità qualsiasi gruppo politico si rifiutasse di indicare il "capo", magari ottemperando ad una precisa norma del proprio statuto interno circa la designazione della *leadership*. Oppure potrebbe essere affermata e difesa la legittimità della regola concordata tra i partiti che si propongono di lasciare agli elettori di decidere la *leadership* in base al risultato delle elezioni, premiando quello dei partiti che riceverà più voti. In fondo, non è stata questa la regola che – almeno nella narrazione corrente – ha portato alla designazione di Giorgia Meloni come *leader* della coalizione di centro-destra dopo le elezioni del 2022?
Non può sfuggire che questa norma, inserite nella nuova legge elettorale per evidenti finalità tattiche, finisca con rivelarsi un piede zoppo dell'intera legge. Non ci sarà bisogno di attendere la prima sperimentazione pratica della nuova disciplina, infatti, per provocare l'inevitabile intervento censorio della Corte costituzionale. Infatti ci sono accorgimenti utili ad anticipare una reazione davanti ai giudici. Qualsiasi atto il ministero degli interni adottasse per istruire gli uffici elettorali nell'applicazione delle nuove regole potrebbe infatti essere impugnato nella parte in cui riguardasse l'applicazione della norma, così causando l'eccezione di legittimità in via incidentale davanti alla Corte costituzionale.

5. **Breve conclusione**. Le leggi elettorali – si sa – sono corpi normativi molto complessi e delicati, che richiedono processi lunghi di assimilazione da parte delle forze politiche: anche per questo se ne sconsiglia il mutamento troppo frequente, che sembra invece essere una specialità tutta italiana; e si sconsiglia anche (vedi le raccomandazioni della Commissione di Venezia) di modificarla alla fine di una legislatura; e forse si dovrebbe sconsigliare anche di approvarla senza un dibattito pubblico, strozzato dalla decisione del Governo di porre la questione di fiducia. Una maggioranza arrogante non può che scontrarsi con un'opposizione giudiziaria che si preannuncia molto agguerrita. Chi ne trae vantaggio? La gattina frettolosa avrebbe dovuto imparare che certe cose conviene non farle.